



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

**PROGETTI DI LEGGE N. 143 E N. 217**

**EMENDATO DA ASSOCIAZIONI DI TUTELA AMBIENTALE**

**revisione 0 del 17-6-2018**

---

**NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE  
DEI PARCHI REGIONALI.**

**I POSSIBILI EMENDAMENTI SONO EVIDENZIATI IN ROSSO NEL  
PRESENTE TESTO CHE E' QUELLO ALL'ATTENZIONE DELL'AULA**

# NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI.

## *CAPO I - Finalità ed obiettivi*

### **Art. 1 - Finalità ed obiettivi.**

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”, detta norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare le nuove disposizioni per la gestione e il funzionamento dei parchi perseguono l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell’efficienza delle procedure programmatiche e gestionali.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai parchi la cui gestione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque denominate, e la cui organizzazione è disciplinata nella relativa legge regionale istitutiva del parco.

### **RISOLUZIONE/MOZIONE da far votare alla fine della Legge1 in quant**

Premesso che

- *è risalente al 2011 l'approvazione da parte del Consiglio europeo dei Ministri dell'Ambiente dei 27 paesi Ue della nuova Strategia europea per la conservazione della biodiversità per il prossimo decennio.*
- *Detta strategia prevede sei obiettivi prioritari e azioni d'accompagnamento per ridurre in modo sostanziale le minacce che incombono sulla biodiversità. Tra le azioni si prevedono: piena attuazione della normativa europea vigente in materia di protezione della natura e della rete di aree naturali protette (Natura 2000), per migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie; migliorare e ripristinare gli ecosistemi ed i servizi ecosistemici laddove possibile, in particolare aumentando l'uso delle infrastrutture verdi; garantire la sostenibilità delle attività agricole e forestali; salvaguardare e proteggere gli stock ittici dell'Ue; contenere le specie invasive, sempre più spesso causa della perdita di biodiversità nell'Ue; aumentare il contributo dell'Ue all'azione concertata internazionale per scongiurare la perdita di biodiversità.*
- *Già dal 2010 l'Italia ha la sua Strategia nazionale per la Biodiversità, nata dopo un ampio confronto tra Associazioni scientifiche, ambientaliste e le diverse categorie economiche.*
- *La Strategia nazionale prevede tre obiettivi fra loro complementari, che derivano da una attenta valutazione tecnico-scientifica: la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali, ad ottimizzare la sinergia fra le politiche di settore e la*

---

1 Nota: al fine di provocare un decisione politica alla fine della discussione della legge sul mancato alla 394 ed alle norme europee.

*protezione ambientale*

- *Le aree naturali protette sono uno degli strumenti fondamentali per le strategie di conservazione della biodiversità e dei servizi degli ecosistemi.*
- *Considerato che la Legge Regionale 40 è del 1984, la Legge Nazionale 394 è del 1991 e oggi siamo nel 2018,*
- *che ai sensi delle recente Legge Regionale per il contenimento del consumo del suolo (LR 14/2017):*
  - a) *“Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la (...) per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, (art.1 comma 1).*
  - b) *che tra i principi informatori di detta legge, sono presenti: “la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali*

***impegna la Giunta Regionale***

*ad approvare, prima dello scadere della Legislatura, un disegno di Legge, che completi il testo sulla “governance” con una normativa di adeguamento alla Legge nazionale 394/91 ed alla Normativa Europea, anche della evidente correlazione tra il tema della rete ecologica (aree naturali protette e rete “Natura 2000” e quello del contenimento dell’uso del suolo.*

***CAPO II - Organizzazione e gestione dei parchi regionali***

**Art. 2 – Ente di Gestione.**

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, denominato ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

3. L’ente parco, esercita le proprie funzioni nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui al comma 2 e avvalendosi della collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

4. L’ente parco e i comuni che ricadono nel territorio del parco possono avvalersi reciprocamente, per l’istruttoria dei provvedimenti amministrativi, dei rispettivi uffici; a tal fine l’ente parco stipula apposita convenzione, previa deliberazione del consiglio direttivo di cui all’articolo 5. Resta fermo che, ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica di cui all’articolo 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", i comuni e l’ente parco devono essere inseriti nell’elenco degli enti idonei di cui all’articolo 45 ter, comma 3, della medesima legge regionale n.11 del 2004.

5. Ove nel territorio del parco siano compresi beni costituenti patrimonio regionale, la gestione degli stessi può essere affidata dalla Giunta regionale all’ente parco.

6. In caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco, il Presidente della Giunta regionale, provvede ai sensi della legge regionale 18

dicembre 1993, n. 53 “ Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

### **Art. 3 – Organi dell’Ente Parco.**

1. Sono organi dell’ente parco:
  - a) la comunità del parco;
  - b) il consiglio direttivo;
  - c) il presidente;
  - d) il revisore dei conti.
2. Ferma restando la disciplina statale in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, qualora non diversamente disciplinato dal presente Capo, per le nomine e le designazioni di competenza regionale si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “*Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi*” e l’articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto della Regione del Veneto.
3. Sono organismi propositivi e consultivi:
  - a) la consulta del parco;
  - b) il comitato tecnico-scientifico.

### **Art. 4 - Comunità del Parco.**

1. La comunità del parco è composta:
  - a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente;
  - b) da tre **soggetti esperti** designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale ~~nonché in materia gestionale amministrativa.~~
    - b bis) dai rappresentanti delle Province, i cui territori sono interessati dall’area del parco;**
    - b ter) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori;**
    - b quater) da un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale;**
2. I componenti della comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La comunità del parco è presieduta dal presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.
4. La comunità definisce l’indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l’attività complessiva, e delibera in merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto. In particolare:
  - a) approva lo statuto;
  - b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  - c) approva i regolamenti;
  - d) adotta il piano ambientale per il parco ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 40/1984.
5. La comunità del parco:
  - a) è convocata dal presidente del parco almeno due volte l’anno nonché ogni

volta che venga richiesto da un terzo dei suoi componenti;

- b) individua, entro i 30 giorni successivi alla sua costituzione, i nominativi di 2 componenti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il consiglio direttivo. Trascorso inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi.

~~6. Ai componenti della comunità del parco spetta un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, secondo la normativa vigente.~~

#### **Art. 5 - Consiglio Direttivo.**

1. Il consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato:

- a) da 2 componenti scelti dal Presidente della Giunta Regionale tra i tre soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 4;
- ~~b) da 1 componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 4;~~
- c) dai ~~2~~ 3 componenti individuati dalla comunità del parco ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 4.

2. Il consiglio direttivo, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla comunità del parco, definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:

- a) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'ente;
- b) propone alla comunità del parco il piano ambientale;
- c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di componente del consiglio direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Ai componenti del consiglio direttivo, ad esclusione del presidente, spetta unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

~~6. In ragione della specificità dei territori montani, il consiglio direttivo del parco della Lessinia, fermo restando quanto previsto alla lettere a) e b) del comma 1, è composto da 1 componente individuato dalla comunità del parco ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 e da 1 componente rappresentante dei proprietari terrieri, costituiti in associazione e che rappresentino almeno la maggioranza dei terreni agro-silvo-pastorali, privati, inclusi nel parco.~~

~~7. Nel caso in cui non sussista un'associazione dei proprietari ai sensi~~

~~del comma 6, o la stessa non esprima un rappresentante entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applica il comma 1.~~

#### **Art. 6 - Presidente del Parco.**

1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra i componenti del consiglio direttivo.

2. Al presidente spettano la legale rappresentanza dell'ente, il coordinamento dell'attività, le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta utile. Ulteriori funzioni possono essere assegnate dallo Statuto dell'ente parco.

3. Al presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un'indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.

4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dell'attività, nelle more della nomina del presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell'esercizio delle funzioni del presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo presidente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

#### **Art. 7 - Revisore dei Conti.**

1. Per ciascun parco la Giunta regionale nomina un revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*".

2. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il revisore ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.

3. Al revisore dei conti compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 "*Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori*", nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate.

#### **Art. 8 - Consulta del Parco.**

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'ente parco si avvale della consulta,

organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dagli statuti degli enti parco tra:

- a) le associazioni ambientaliste, animaliste e scientifiche;
- ~~b) le associazioni dei proprietari dei terreni inclusi nel territorio del parco qualora costituite;~~
- c) le associazioni di promozione turistica, delle associazioni sociali e culturali;
- d) le associazioni legate alle attività produttive agricole e non agricole;
- e) ~~le associazioni venatorie~~, delle associazioni ittiche;
- f) le associazioni di volontariato.

3. La consulta del parco esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano ambientale per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal presidente del parco, entro sessanta giorni dal ricevimento dei nominativi dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2.

6. Ai componenti della consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto; **la stessa si riunisce almeno una volta all'anno.**

#### **Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico.**

1. Per garantire l'apporto del mondo scientifico all'attività gestionale dei parchi è prevista la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive **unico a livello per tutti i parchi regionali.**

2. Il comitato è composto da un massimo di 9 componenti, nominati dal presidente **della Giunta Regionale del parco** di cui uno con professionalità giuridica o economica, e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia. ~~Nel caso in cui il presidente del parco non provveda entro 60 giorni dalla sua nomina, il direttore della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, provvede in via sostitutiva.~~

3. Le sedute del comitato sono presiedute ~~dal presidente del~~ **Dirigente della Struttura Regionale competente in materia di parchi parco** o da un suo delegato e alle stesse partecipano di diritto il direttore **di ciascun parco.**

4. Il comitato esprime parere sui seguenti provvedimenti:

- a) piano ambientale per il parco;
- b) regolamenti del parco;
- c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

6. Il comitato esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del parco e del Direttore, in relazione a questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

7. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per le sedute, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente nonché il rimborso delle spese di missione strettamente

collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate.

8. ~~Il funzionamento del comitato è stabilito con apposito regolamento dalla Giunta Regionale dallo statuto;~~ Lo stesso si riunisce almeno una volta all'anno.

#### **Art. 10 – Direttore e personale.**

1. L'incarico di direttore è conferito dal presidente del parco, ~~sentito il consiglio direttivo su proposta della comunità del parco~~, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale, scelto tra:

- a) il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente e adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa;
- b) il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di posizione organizzativa ai sensi della legge regionale 54 del 2012, e adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa;
- c) il personale non regionale con adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale ~~e amministrativa;~~

2. Il direttore:

- a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'ente parco verso l'esterno;
- b) assume la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;
- c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;
- d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal consiglio direttivo;
- e) partecipa alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo;
- f) svolge gli ulteriori compiti assegnatigli dallo statuto.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato con delibera della Giunta regionale e non può superare il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei direttori regionali di unità organizzativa di cui alla legge regionale 54 del 2012.

4. L'ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte dei comuni territorialmente interessati o dalla Regione.

### ***CAPO III - Norme transitorie e finali***

#### **Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Gli enti parco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla costituzione della comunità del parco, del consiglio direttivo, secondo quanto previsto dal Capo II.

2. Gli enti parco, entro 90 giorni dalla costituzione dei nuovi organi di cui al comma 1, adeguano il proprio statuto a quanto previsto dalla presente legge.

3. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva.

4. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) nomina il revisore dei conti e il supplente;
- b) quantifica i gettoni di presenza per i componenti della comunità del parco, del consiglio direttivo, del comitato tecnico-scientifico, nonché l'indennità di carica del presidente del parco.
- c) provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali al fine di provvedere al nuovo assetto organizzativo dei parchi stessi;
- d) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all'attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo ente parco.

5. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella legge regionale del 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia", sono da intendersi fatti all'Ente parco Naturale Regionale della Lessinia.

#### **Art. 12 – Modifiche e abrogazioni.**

1. Sono o restano abrogati:

- a) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "*Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei*";
- b) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia".
- c) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 29 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 "*Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile*";
- d) gli articoli 15 comma 1, lett. e), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "*Norme per l'istituzione del Parco Regionale del Delta del Po*";

2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione per le parti non in contrasto e compatibili con quanto previsto dalla presente legge.

3. Nella normativa regionale vigente ogni riferimento agli organi degli enti parco va riferito, in funzione delle specifiche competenze agli stessi attribuite, agli organi degli enti parco così come disciplinati dalla presente legge.

#### **Art. 13 – Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l'esercizio 2018 ed in euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo I "Spese correnti", afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

## INDICE

<i>CAPO I - Finalità ed obiettivi</i>		3
Art. 1 - Finalità ed obiettivi.	3	
<i>CAPO II - Organizzazione e gestione dei parchi regionali</i>		4
Art. 2 – Ente di Gestione.	4	
Art. 3 – Organi dell’Ente Parco.	5	
Art. 4 - Comunità del Parco.	5	
Art. 5 - Consiglio Direttivo.	6	
Art. 6 - Presidente del Parco.	7	
Art. 7 - Revisore dei Conti.	7	
Art. 8 - Consulta del Parco.	7	
Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico.	8	
<i>CAPO III - Norme transitorie e finali</i>		9
Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.	9	
Art. 12 – Modifiche e abrogazioni.	10	
Art. 13 – Norma finanziaria.	10	